

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 e modificato dal DM del 7 agosto 2023;

CONSIDERATE le dimissioni di un componente dell'OIV, con decorrenza dal 24 febbraio 2025;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di un Componente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'Ospedale Policlinico San Martino costituito in forma collegiale.

L'incarico di *Componente* dell'OIV collegiale conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e modificato dal DM del 7 agosto 2023.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e ss.mm.ii., del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e modificato dal DM del 7 agosto 2023, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 2

Compenso

All'Organismo Indipendente di Valutazione per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso sarà corrisposto un compenso annuo, onnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferte, contributi previdenziali ecc., pari ad € 6.000,00 per il Componente, che verrà corrisposto a consuntivo, semestralmente sulla base delle attività certificate dai relativi verbali.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e modificato dal DM del 7 agosto 2023, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Componente dell'OIV, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.

Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e modificato dal DM del 7 agosto 2023. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento "inPA", disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, sul Portale della Performance e sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "https://www.inpa.gov.it/", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato deve essere in possesso di un indirizzo

di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il 25.03.2025 sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "https://www.inpa.gov.it/". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. La data di presentazione online della domanda di partecipazione all'avviso di selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione all'avviso di selezione in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e prive dei requisiti previsti dal presente avviso di selezione. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da 3 membri, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e modificato dal DM del 7 agosto 2023 per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà essere considerato quale titolo preferenziale l'adeguata competenza e conoscenza relativamente alle Aziende Sanitarie del SSN e/o di Economia Aziendale.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

La Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico amministrativo una rosa di candidati qualificati per la nomina.

L'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i loro dati personali saranno utilizzati, esclusivamente, per lo svolgimento delle

procedure selettive e che i medesimi saranno conservati presso la sede dell'Ospedale Policlinico San Martino in archivio cartaceo ed informatico.

Articolo 10

Responsabile del procedimento

La Struttura responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i, è la Struttura complessa Sviluppo e Gestione Risorse Umane, Responsabile del procedimento è il Direttore della Struttura stessa, Dott.ssa Claudia Storace.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Relazioni Sindacali, recapito telefonico 010-555 2865 – indirizzo mail: relazioni.sindacali@hsanmartino.it.

Genova, 03/03/2025

LA DIRETTRICE DELL'U.O.

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
F.to Dott.ssa Claudia STORACE

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'OIV

Composizione	L'art. 14, comma 2 <i>bis</i> , prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti.
	La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.
Durata	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che "La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica."
	Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.
Rinnovo	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che "La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica."
	Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.
Anzianità d'iscrizione 6 mesi	L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".
Fascia professionale dell'incarico di	L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che "I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi."
Componente OIV o di Titolare di OIV	La previsione non è soggetta ad eccezioni.
monocratico Cariche pubbliche	L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che "I componenti dell'Organismo indipendente
elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina	di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione."
	La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.
Limiti di appartenenza a più OIV	L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che:
	"1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
	2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.
	3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco."
	Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della <i>performance</i> .
Equilibrio di genere	L'art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell'equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.
Limiti di età	L'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della <i>performance</i> .